

FAQ ATTIVAGIOVANI

LA RETE

D - Modificando uno o più elementi della rete è possibile presentare un'operazione per ogni singola rete costituitasi?

Sì ogni Rete, che si differenzia da un'altra per la presenza di uno o più soggetti diversi, può presentare una sola operazione nell'ambito dello sportello mensile, come da paragrafo 5.1 capoverso 6 dell'Avviso.

D - Gli Enti Territoriali non rientranti nelle UTI sono esclusi dalla possibilità di partecipare alla Rete e di presentare operazioni?

No. L'Avviso dispone che la partecipazione alla rete da parte degli Enti territoriali non sia vincolata e quindi non sia subordinata dall'adesione delle Ente alla Unione Territoriale Intercomunale.

D - Un Ente può essere considerato appartenente al terzo settore e far parte della rete a tale titolo anche se è un ente di formazione che in altre reti si configura come ente proponente?

Sì, se l'ente in questione è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dal relativo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernente il Codice degli enti del Terzo settore.

D - Un Ente appartenente al terzo settore può coincidere e coesistere come ente di formazione nel medesimo accordo di rete per presentare un'operazione?

No, l'avviso richiede che nell'accordo di rete siano presenti n.3 soggetti diversi . Di conseguenza il soggetto del terzo settore in un accordo di rete può rivestire il ruolo di Ente di formazione oppure di soggetto del terzo settore e non entrambi all'interno del medesimo accordo.

D - Possono essere ricompresi nell'accordo di rete più UTI o comuni di più UTI ?

No, perché in questa prima fase della misura si è prevista una suddivisione dei fondi a livello territoriale, avendo a riferimento i territori ricompresi nelle UTI.

D - Ci possono essere nell'accordo di rete soggetti aggiuntivi non rientranti tra quelli del nucleo minimo (es. parrocchie, istituti di istruzione superiore, caritas, etc.)

Sì, è un elemento che aumenta la qualità dell'operazione.

D - Con un unico accordo di rete si possono presentare più operazioni per più mensilità o per una mensilità?

Sì, un accordo può prevedere più operazioni ma la rete può presentare una sola operazione al mese.

D - Un Comune può far parte di più accordi di rete contemporaneamente?

Sì, un Comune può fare più accordi ma ogni accordo deve essere corredato da un piano di attività. Quindi il Comune deve avere una strategia d'intervento molto articolata che preveda la realizzazione della stessa attraverso più accordi.

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI

D - Un/a ragazzo/a che ha frequentato un corso di formazione nei 12 mesi precedenti l'intervento formativo e che gli ha rilasciato un attestato di frequenza, può partecipare al percorso formativo?

Sì, perché l'art.3 della LR n.7/2017 specifica che "Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto un'attività lavorativa e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio". L'attestato di frequenza non è considerato un titolo di studio.

D - Un utente che, pur presentando tutti i titoli, è anche percettore di una integrazione al reddito (indennità borsa lavoro, misura di Inclusione Attiva, ...), può partecipare?

Sì, può partecipare se la misura di integrazione al reddito non modifica il suo status di disoccupato. A titolo di esempio, il percettore di una borsa lavoro non modifica il suo status di disoccupato.

D - Vi sono dei vincoli in merito al possesso di titoli di studio dei destinatari?

No, la legge 7/2017 e l'avviso Attivagiovani non pongono dei vincoli in merito al possesso di titoli di studio più o meno elevati ma individua i beneficiari nei "i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto un'attività lavorativa e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio". Quindi l'intervento può essere rivolto anche a neet diplomati e laureati.

D - E' possibile poter inserire in un progetto allievi residenti in Comuni diversi da quelli firmatari dell'accordo di rete?

Sì è possibile. L'avviso non specifica che i ragazzi devono appartenere al comune/i della rete, ma sottolinea l'importanza del legame tra il progetto e la comunità di riferimento del giovane. Di conseguenza andrà motivato e giustificato come i ragazzi che appartengono ad un'altra comunità troveranno un riscontro e un beneficio dal progetto anche rispetto alla loro comunità.

PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

D - Un Ente di formazione che sia rappresentante di più Reti può presentare, all'interno dello stesso Sportello mensile, operazioni formative per conto di più reti?

Sì, purché ogni Progetto, presentato da una specifica rete, venga trasmesso con una PEC, corredata da tutti i documenti previsti dall'Avviso (Paragrafo 5.1 "Modalità di presentazione delle operazioni"). Non sono ammesse domande relative a più Reti presentate con un'unica PEC.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

D - Se un'associazione/cooperativa, all'interno dell'accordo di rete, presta docenza nell'attività formativa, questa situazione si configura come delega?

Non si configura come delega. Si riporta quanto indicato nelle linee guida in materia di ammissibilità della spesa (punto 2.9 Spese di natura fiscale) ai fini fiscali: " Si fa infine presente che nel caso in cui l'attività finanziata sia svolta da più soggetti in forma partenariale (a titolo di esempio, ATI, ATS, RTI o altre forme), il trattamento Iva da riservare ai trasferimenti di fondi seguirà lo stesso regime fiscale instauratosi tra l'Amministrazione e il beneficiario del finanziamento, a prescindere dalle modalità di rendicontazione (a costi reali o semplificati). In linea di massima, infatti: a) i partner, al fine di realizzare il progetto, concordano fra loro la ripartizione delle competenze, degli ambiti di attività e delle quote di finanziamento relative a ciascun partner; b) l'eventuale passaggio di fondi tra i partner costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

D - E' corretta l'interpretazione che le attività svolte dai soggetti facenti parte della Rete e firmatari del relativo accordo non ricadono nella fattispecie della delega? E in ogni caso il ricorso alla delega a terzi è limitato al 25% del costo dell'operazione nel suo complesso?

Sì, le attività svolte dai partner della rete non rientrano nella voce delega. Il ricorso alla delega a terzi è limitato al 25% della somma dei costi dell'operazione, inteso come somma dei costi dei progetti A+B+C.

D - La percentuale di suddivisione in sottogruppi del 25% si calcola solo sulle ore d'aula e non su tutte le ore formative del progetto A?

Sì, la percentuale riguarda solo le ore d'aula in quanto è finalizzata a rendere maggiormente omogenee le competenze in ingresso del gruppo classe. Nel caso si decidesse di suddividere il gruppo classe in due sottogruppi omogenei, ognuno dei due gruppi potrà realizzare la percentuale di ore d'aula in modo separato come due attività d'aula distinte.

SPESE E RENDICONTAZIONE

D - Relativamente a quanto previsto per la gestione finanziaria del progetto B (par. 10.3 dell'Avviso) le spese per la predisposizione delle buste paga per l'erogazione dell'indennità di partecipazione rimangono a carico dell'ente?

No. Essendo il progetto B strettamente connesso alla partecipazione al percorso formativo, le spese relative alla predisposizione delle buste paga possono essere di pertinenza e rientrare nel progetto A – percorso formativo, che viene gestito con l'applicazione dell'UCS1.